



ACCERTAMENTO

Redditometro: nuovi indici subito in stand by

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Compliance d'impresa e adempimento collaborativo

Analisi ragionata delle novità contenute nella disciplina in seguito all'introduzione del D.Lgs. 221/2023

Scopri di più

Con **D.M. 7.5.2024**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20.5.2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, definendo i **nuovi indici di capacità contributiva** (contenenti, rispetto al passato, le medie ISTAT), ha “riattivato” il cd. **redditometro**.

Come noto, si tratta di uno **strumento attraverso cui il Fisco può determinare il reddito presunto** del contribuente, al fine di verificare se le **spese dichiarate** coincidano effettivamente con il **tenore di vita** dello stesso. Detto in altri termini, l'accertamento da redditometro consente all'Amministrazione finanziaria di determinare in maniera **induttiva** il reddito complessivo del contribuente, focalizzando la propria attenzione, non sulle fonti di eventuali redditi non dichiarati, quanto piuttosto sulla **capacità di spesa** del contribuente sottoposto a controllo.

Proprio per la sua configurazione come **strumento di determinazione sintetica e indiretta** del reddito complessivo del contribuente, il **redditometro non** è mai stato **utilizzato** dall'Amministrazione finanziaria ed è stato **sospeso** dal **D.L. 87/2018** che, modificando il **comma 5, dell'articolo 38, D.P.R. 600/1973**, prescriveva, proprio per rendere lo strumento maggiormente efficace, che i **criteri** sui quali strutturare il successivo redditometro dovessero essere **elaborati con l'intervento dell'ISTAT** e delle Associazioni dei consumatori.

Nel 2021, il **Dipartimento delle finanze del MEF** elaborò uno **schema di decreto** attuativo del nuovo **comma 5, dell'articolo 38, D.P.R. 600/1973**, al fine di individuare gli **elementi indicativi** di **capacità contributiva** che permettessero di determinare, in maniera sintetica e nel rispetto di quanto previsto dal **D.L. 87/2018**, il reddito delle persone fisiche relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2016. Tuttavia, tale **tentativo è rimasto vano fino al 20.5.2024**.

Infatti, solo con il citato **D.M. 7.5.2024** sono stati individuati gli **elementi di capacità contributiva** da utilizzare per l'**accertamento sintetico** del reddito delle persone fisiche.

Lo stesso decreto, all'**articolo 1**, definisce **elemento indicativo di capacità contributiva**, la **spesa sostenuta** dal contribuente e la sua **propensione al risparmio**. Di conseguenza, il reddito



complessivo accertabile del contribuente è **determinato tenendo conto**:

1. dell'**ammontare delle spese** che dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente;
2. dell'ammontare delle **spese correnti** determinato sulla base di analisi e studi socioeconomici;
3. della **quota parte**, attribuibile al contribuente, dell'ammontare della **spesa per i beni e servizi considerati essenziali** per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile (c.d. soglia di povertà assoluta) per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza;
4. della **quota** relativa agli **incrementi patrimoniali** del contribuente imputabile al periodo d'imposta;
5. della **quota di risparmio** riscontrata dall'Agenzia, formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi ed investimenti.

Insieme al decreto è stato pubblicato l'**Allegato**, che al suo interno contiene due tabelle diverse:

- la **tabella A** contiene l'elenco delle **voci di spesa** che, alla luce dell'attuale contesto socio-economico, caratterizzano i diversi aspetti della vita quotidiana;
- la **tabella B** elenca, invece, le **tipologie di nucleo familiare** che sostengono queste spese (si va dalle coppie senza figli a quelle con figli ai monogenitori).

Nel dettaglio, le **voci di spesa** previste nella **tabella A** sono riconducibili alle seguenti **macro categorie**:

- **consumi** (generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature; abitazione; combustibili ed energia; mobili, elettrodomestici e servizi per la casa; sanità; trasporti; comunicazioni; istruzione; tempo libero, cultura e giochi; altri beni e servizi);
- **investimenti** (immobiliari e mobiliari);
- **risparmio**;
- **spese per trasferimenti**.

Il decreto stabilisce, altresì, che vanno imputate al contribuente le **spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico dello stesso**; inoltre, non si considerano sostenute dalla persona fisica le **spese relative “esclusivamente” ed “effettivamente” all’attività d’impresa o all’esercizio di arti e professioni**, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.

Proprio sulla base dei suddetti indici e delle menzionate presunzioni si fonda l'accertamento tramite redditometro che, come sostenuto nello stesso decreto, troverà **applicazione solo se il reddito dichiarato dal contribuente si discosta, anche per un solo periodo d'imposta, di un quinto rispetto a quello accertato**.



Naturalmente, dinanzi a tale presunzione da parte del Fisco, è comunque prevista la possibilità per i contribuenti di fornire la cd. **prova contraria**, ovvero **di dimostrare che**:

1. il **finanziamento** delle spese è avvenuto con **redditi diversi** da quelli posseduti nel periodo d'imposta, ovvero con **redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta**, o, comunque, **legalmente esclusi** dalla formazione della base imponibile, ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
2. le spese attribuite hanno un **diverso ammontare**;
3. la **quota di risparmio** utilizzata per consumi ed investimenti si è **formata nel corso di anni precedenti**.

Va infine segnalato che, a seguito delle polemiche sorte successivamente alla pubblicazione del **D.M. 7 maggio 2024**, la **Presidente del Consiglio Giorgia Meloni** ha annunciato, con un video sui social, che *“dopo essersi confrontata con il viceministro Leo, sui contenuti del decreto che era stato predisposto dagli uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sia meglio sospendere questo decreto in attesa di ulteriori approfondimenti perché il nostro obiettivo è e rimane quello di contrastare la grande evasione”*.

Proprio in virtù di tale decisione, il **Ministero dell'economia e delle finanze**, con riferimento all'accertamento sintetico, ha disposto, con **atto di indirizzo del 23.5.2024**, che l'avvio delle **attività applicative** conseguenti all'emanazione del **D.M. 7.5.2024** è **differito all'entrata in vigore** dei provvedimenti che dispongono le modifiche normative all'[articolo 38, comma 5, D.P.R. 600/1973.](#)